

# Rating di legalità

## Relazione ex art.6, comma1, DM n. 57 del 20 febbraio 2014 per l'anno 2020

### PREMESSA

Con decreto n. 57 del 20 febbraio 2014 decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il *"Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario ai sensi dell'art. 5 ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27"*.

In particolare, gli artt. 4 e 5 del DM in premessa, prevedono che le banche tengano conto del rating di legalità delle imprese nel processo di istruttoria ai fini della riduzione dei tempi e dei costi connessi all'erogazione del credito e che successivamente monitorino la persistenza del rating di legalità ed il relativo punteggio ai fini dell'eventuale revisione delle condizioni applicate a tale clientela.

### NORMATIVA INTERNA E PROCEDURE

Conformemente al disposto di legge, il Gruppo Montepaschi ha recepito, nel processo di concessione e revisione del credito, il possesso del rating di legalità tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste.

Sotto il profilo applicativo, le informazioni relative al possesso del rating di legalità ed al suo utilizzo in fase di concessione dei finanziamenti sono attualmente inserite all'interno della nuova piattaforma informatica di supporto all'erogazione del credito che è stata realizzata divenendo definitivamente operativa nel corso del 2021 attraverso rilasci graduali.

### COMUNICAZIONE (ex art. 6, comma 1, del D.M. 57/2014)

Si comunica che il Gruppo Montepaschi, tra le richieste di finanziamento avanzate nel 2020, da parte di aziende munite di rating di legalità, presenta 5 posizioni per le quali la richiesta è stata declinata in base alle seguenti motivazioni: n.1 posizione per rinuncia da parte del cliente; n. 4 domande respinte perché il merito creditizio è stato giudicato insufficiente.